

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2174**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, SOLIANI, TESSITORE,  
ZAVOLI, VITALI, MODICA, ACCIARINI, D’ANDREA, MANIERI,  
MONTICONE e PAGANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2003**

—————

Norme per la valorizzazione degli archivi dei partiti politici,  
dei sindacati, e delle personalità del mondo politico e sindacale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Gli archivi dei partiti politici e dei sindacati e gli archivi che contengono materiali documentali delle personalità che hanno operato nella politica e nei sindacati contengono un patrimonio di storia politica repubblicana - e talvolta di più lunga data - che va preservato e valorizzato in quanto patrimonio di cultura e di democrazia che appartiene a tutti, nel riconoscimento del ruolo che i partiti ed i sindacati hanno avuto nella costruzione della Repubblica e nella vita pubblica del Paese.

Al fine di realizzare pienamente la preservazione e la valorizzazione degli archivi esistenti c'è bisogno di un loro riconoscimento pubblico come beni culturali e storici.

Il presente disegno di legge si propone di realizzare, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, una cooperazione più stretta fra Stato e regioni in materia di archivi nazionali e regionali. E ciò per diverse ragioni. Non ultima, la necessità di rispondere a una domanda di valorizzazione delle fonti tradizionali dovuta al fatto che - dopo una fase di studi dedicati prevalentemente ad élites nazionali - si è aperta una nuova stagione di indagine storica attenta alla dimensione locale, nella quale i partiti storici hanno formato la propria cultura di rapporto con le istituzioni e nella quale sono stati cardine del rapporto tra politica e società civile, che mira a recuperare fonti archivistiche di grande valore storico dislocate in grande misura proprio nelle regioni. In nome della libertà di ricerca, lo Stato e le regioni non possono non raccogliere tale domanda cercando le forme più adeguate per corrisponderci.

Alla domanda sul perchè lo Stato debba farsi carico di beni archivistici privati, quali sono quelli in oggetto, la risposta può essere

individuata in una duplice responsabilità che lo Stato deve assumere.

La prima è una responsabilità verso la memoria storica che fonda ogni comunità, da quella più vicina a quella nazionale ed europea: coltivare la memoria e l'insegnamento della storia con l'obiettivo di costruire un patrimonio storico e culturale comune. Anche il Consiglio d'Europa sollecita i Paesi membri a favorire l'apertura degli archivi al pubblico al fine di ampliare il più possibile le fonti documentali.

La seconda responsabilità riguarda la creazione delle condizioni per garantire la più ampia possibilità di ricerca storica. E gli archivi storici costituiscono uno dei luoghi intorno ai quali creare un circolo virtuoso fra conservazione di documenti e produzione di cultura e di ricerca.

Gli archivi storici che detengono documenti di natura politica e sindacale possono avere una dimensione nazionale, ma anche regionale. È quindi necessario disciplinare questa materia alla luce del nuovo titolo V della Costituzione. La riforma del titolo V della Costituzione introduce infatti novità rilevanti nel campo dei beni culturali facendone una materia concorrente fra Stato e regioni e distinguendo le competenze fra tutela e valorizzazione. Il comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, alla lettera s), attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Il comma 3 inserisce invece fra le materie di legislazione concorrente la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali».

Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di tutelare e valorizzare gli archivi, al fine di conservare i beni culturali e di con-

sentirne una migliore conoscenza, nella cooperazione fra Stato e regioni.

Quindi, alla domanda su come giustificare l'intervento dello Stato su una materia che riguarda anche ambiti non nazionali, come gli archivi regionali, si può rispondere sia richiamando quel concetto di responsabilità verso la memoria e la ricerca storica che appartiene all'intera comunità, sia tenendo conto del fatto che un archivio regionale riceve validità in un contesto nazionale, anche nell'ottica dell'ampliamento delle fonti storiche e della interrelazione che appare sempre più stretta alla luce della nuova ricerca storica, fra attività nazionali e locali dei partiti e dei sindacati sia facendo leva sul principio di sussidiarietà reciproca fra Stato, regioni, enti locali, rafforzato dal nuovo Titolo V della Costituzione.

Al fine di tutelare e valorizzare gli archivi dei partiti e dei movimenti politici, dei sindacati e delle personalità del mondo politico e sindacale, l'articolo 1 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, in accordo con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, adotti piani triennali e piani annuali degli interventi. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che i proprietari, possessori

o detentori, a qualsiasi titolo, degli archivi, dichiarati di notevole interesse storico o che conservino documentazione antecedente all'ultimo ventennio, possano presentare domanda di contributo, per la realizzazione di progetti di tutela, restauro e valorizzazione degli archivi stessi.

L'articolo 2 prevede poi che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, siano stabiliti le modalità e i tempi di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di selezione e le priorità in base ai quali vengono redatti i piani di cui all'articolo 1 che, allo scopo di favorire la conservazione organica e la pubblica fruizione delle fonti documentarie e di evitarne la frammentazione e dispersione, comprendano, in via prioritaria, i progetti volti a realizzare, su base nazionale o locale, l'aggregazione degli archivi indicati all'articolo 1, presentati da enti o istituzioni che dimostrino di possedere i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *e)*, *h)*, *m)*, *n)* della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

L'articolo 3 stabilisce gli obblighi che i proprietari, i possessori e i detentori degli archivi dichiarati di notevole interesse storico devono osservare al fine della concessione del contributo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per la tutela e la valorizzazione degli archivi dei partiti e dei movimenti politici, dei sindacati e delle personalità del mondo politico e sindacale, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, in accordo con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, e sentito il parere delle Sovrintendenze, adotta piani triennali e piani annuali degli interventi, a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. I proprietari, i possessori e i detentori, a qualsiasi titolo, degli archivi di cui al comma 1, dichiarati di notevole interesse storico o che conservino documentazione antecedente al 1980, possono presentare domanda di contributo, per la realizzazione di progetti di tutela, restauro e valorizzazione degli stessi archivi.

## Art. 2.

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 dicembre 1988, n. 400, in accordo con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, sono stabiliti i criteri di selezione e le priorità in base ai quali vengono redatti i piani di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, e le modalità e i tempi di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Allo scopo di favorire la conservazione organica e la pubblica fruizione delle fonti documentarie e di evitarne la frammentazione e dispersione, i piani di cui al comma 1 dell'articolo 1, comprendono, in via prioritaria, i progetti volti a realizzare, su base nazionale o locale, l'aggregazione degli archivi di cui all'articolo 1, presentati da enti o istituzioni che dimostrino di possedere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *e)*, *h)*, *m)*, *n)* della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

#### Art. 3.

1. La concessione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 1 è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per i proprietari, i possessori e i detentori degli archivi dichiarati di notevole interesse storico.

2. Gli istituti, le fondazioni e le associazioni che contengono gli archivi di cui al comma 1 dell'articolo 1, possono stipulare convenzioni con l'amministrazione statale degli archivi e delle biblioteche volte all'utilizzazione del personale tecnico appartenente ai ruoli di tale amministrazione, all'uso di locali demaniali e delle reti informatiche dei programmi, nonchè all'accesso alle strutture editoriali.

#### Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



